DF.DFCTRVE.Registro Comunicazioni
interne.0000226.29-07-2021.R

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio di Presidenza

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI i propri Decreti del 30 ottobre 2020, prot.435/RCI, ed integrativo del 18 novembre 2020, prot. 481/RCI, a regolamentazione delle udienze secondo la disciplina fissata dall'art 27 del DL 28 ottobre 2020 e succ. mod. fino al termine dello stato di emergenza la cui durata - già prolungata fino al 31 luglio 2021 - è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2021 dall'art 6 del DL 105 del 23 luglio 2021 (riferibile all'intera disciplina del citato art.27);

VISTO il Protocollo per lo svolgimento delle udienze tributarie nel periodo di emergenza da Covid-19 nel Veneto stipulato con gli ordini professionali il 24 marzo 2021, prot. 1567/RU;

RITENUTO che in relazione agli spazi disponibili, alla organizzazione del lavoro, al rispetto delle prescrizioni sanitarie di sicurezza e prevenzione risulta ancora a rischio la ripresa delle udienze in presenza,

CONFERMA

l'applicazione delle precedenti modalità di udienza con le seguenti precisazioni:

- è autorizzato preventivamente lo svolgimento delle udienze pubbliche, camerali ed in camere di consiglio con collegamento *on line* da remoto su istanza di parte da notificare alla controparte e depositare agli atti almeno 10 gg. prima dell'udienza, onde consentire alla Segreteria il rispetto dei termini per i prescritti adempimenti;
- i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o dimoranti in luoghi diversi da quello dove è ubicata la Commissione di appartenenza sono esonerati dalla partecipazione alle udienze o in Camera di consiglio in sede;
- in alternativa le controversie passeranno in decisione allo stato degli atti qualora non sia stata presentata istanza di discussione da comunicare alla controparte e depositare agli atti, nel qual caso si procederà alla trattazione scritta ovvero a rinvio con medesimo rito ove non sia possibile garantire il rispetto dei termini a difesa (10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e 5 giorni prima per il deposito di memorie di replica);
- il rinvio al periodo post emergenziale della pubblica udienza in presenza delle parti potrà essere accordato solo per gravi e giustificati motivi quando risultino inadeguati i riti alternativi.

Il presente provvedimento sia trasmesso a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, nonché a cura delle singole segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, a tutti gli Ordini Professionali del Veneto

Venezia, 29 luglio 2021

Il Presidente
Dr. Massimo Scuffi*

(*) firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93